Pubblicato il 28/10/2026

N. 07814 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 04540/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2026, proposto da

Eds Infrastrutture S.p.a., in proprio e quale mandataria del costituito Rti con Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Inpower Group S.c.p.a., Soleto S.p.a., Lico Santo S.r.l., I.M.B.I. S.r.l., Exi S.r.l., Fp Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca, Alberto La Gloria e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sirti Telco Infrastructures S.p.a., Sielte S.p.a., Sertori S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pagliarulo, Chiara Adele Pero, Paolo Clarizia, Andrea Gemma e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 9637 del 2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, di Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. e di Sirti Telco Infrastructures S.p.a., Sielte S.p.a. e Sertori S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
Visto il dispositivo di sentenza n. 7430/2026 del 9 ottobre 2026;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2026 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani, De Luca, Clarizia, Pagliarulo e Brunetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il RTI Sirti Telco Infrastructures S.p.a. ha impugnato con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, i seguenti provvedimenti:

- l'avviso di aggiudicazione al RTI EDS pubblicato il 2 dicembre 2025 sulla piattaforma Infratel S.p.a, relativo alla procedura per "*l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio*", CIG B797A2D86D;
- la delibera del Consiglio di amministrazione Infratel Italia S.p.a del 18 novembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione al RTI EDS della procedura di gara in questione;
- il non conosciuto provvedimento di aggiudicazione al RTI costituendo della procedura per "*l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano*";
- tutti i verbali della Commissione di Gara, della proposta di aggiudicazione, nonché degli atti e dei verbali adottati dal RUP;
- gli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal R.U.P e dalla Stazione appaltante sul possesso dei requisiti in capo al RTI EDS;
- nonché in subordine il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto;

- ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione e l'accertamento del diritto del RTI costituendo SIRTI Telco Infrastructures S.p.a. a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa, subentrando nell'esecuzione della stessa.

Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato:

- tutti i verbali di gara, ivi incluso il "*verbale della seconda seduta riservata per l'analisi della documentazione economica*" del 6.11.2025 della Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione, nonché tutti gli atti ed i verbali adottati dal RUP;

- tutti gli atti relativi alla verifica di anomalia dell'offerta del RTI EDS, nonché alla verifica dei costi della manodopera della medesima offerta, di estremi non conosciuti, adottati dal RUP e dalla stazione appaltante;

- la delibera del Consiglio di amministrazione Infratel Italia S.p.a. del 18 novembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione al RTI EDS della procedura di gara in questione.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso con sentenza n. 9637 del 2026, appellata dal RTI EDS Infrastrutture S.p.a. per i seguenti motivi di diritto:

I), II), III), IV) *error in iudicando* - erroneità della sentenza in fatto ed in diritto in relazione agli artt. 1,10, 67, 68, 97, 100 e 101 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. - difetto e, comunque, erroneità della motivazione.

Si è costituito per resistere all'appello il RTI Sirti Telco Infrastructures S.p.a., che ha, altresì, riproposto, ex art. 101 c.p.a., i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar.

Infratel Italia S.p.a., Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale si sono costituite in adesione all'appello.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l'appello proposto da RTI EDS Infrastrutture S.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 9637 del 25 maggio 2026, che ha accolto il ricorso del RTI Sirti Telco Infrastructures S.p.a, integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento dell'aggiudicazione della procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche del territorio italiano (CIG B797A286D), disposta da Infratel Italia S.p.a a favore del RTI EDS Infrastrutture S.p.a.

Deve premettersi che, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2025, Infratel Italia S.p.a, con bando pubblicato in GURI n. 131 del 2025, in data 11 luglio del 2025, ha indetto la procedura di specie, con lo schema operativo dell'accordo quadro e un importo posto a base di gara di euro 82.623.528,00, di cui euro 2.285.641 per oneri di sicurezza non ribassabili.

L'appalto era finanziato con fondi afferenti il Piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza e il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 d.lgs. n. 36 del 2023.

Alla data di scadenza sono state presentate n. 2 offerte da due operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo. A seguito dell'espletamento delle procedure di

gara e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate rispettivamente dai due raggruppamenti concorrenti, la Commissione di gara ha proposto, con nota prot. 58609 del 12 novembre 2025, l'aggiudicazione dell'appalto a favore del RTI EDS Infrastrutture S.p.a., che aveva ottenuto un punteggio complessivo pari a 84,20 punti. Viceversa il RTI Sirti Telco Infrastructures S.p.a., odierno appellato, si qualificava secondo graduato con un punteggio complessivo pari a 70,89 punti.

Pertanto, con avviso di aggiudicazione pubblicato da Infratel Italia S.p.a. in data 2 dicembre 2025, la stazione appaltante ha reso noto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2025, era stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore di RTI EDS Infrastrutture S.p.a.

Avverso l'aggiudicazione è insorto il RTI Sirti Telco Infrastructures, che ha promosso ricorso integrato da motivi aggiunti innanzi al Tar Lazio, invocando l'esclusione dalla gara del RTI EDS per carenza di requisiti e, in subordine, l'annullamento della procedura concorsuale.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso principale con riferimento al primo e assorbente motivo di ricorso, confermando il difetto in capo alla consorziata Inpower S.r.l - designata quale esecutrice della quota dei lavori assunta da Inpower Group Consorzio Stabile S.c.p.a. nell'ambito del RTI - della attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e nelle classifiche richieste dal disciplinare di gara (OS19 e OG3).

Le statuizioni del giudice di prime cure sono state messe in discussione innanzi a questo Collegio dal RTI EDS, che ha dedotto in diritto quattro motivi di appello.

Con la prima doglianza, l'appellante sostiene che i giudici di prime cure abbiano errato nel definire viziata l'ammissione del RTI EDS, rilevando un deficit qualificatorio in capo alla consorziata Inpower S.r.l. Ad avviso del RTI EDS, tale conclusione muoverebbe dall'erroneo assunto per cui la consorziata Inpower S.r.l. sarebbe stata preposta all'esecuzione dell'intera quota di lavori. Tuttavia, la tesi sarebbe smentita da taluni documenti, *inter alia,* il D.G.U.E. di Inpower Group Consorzio stabile

S.c.p.a, il mandato collettivo ex art. 68 del d.lgs. 36 del 2023 e la dichiarazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali del Consorzio. Nello specifico, il D.G.U.E del Consorzio stabile non definirebbe la Inpower S.r.l. quale esecutrice esclusiva dei lavori nella categoria OS19 e riporterebbe, invece, la volontà del Consorzio di subappaltare in misura pari al 49,99% per la medesima categoria di prestazioni. Il mandato collettivo, invece, restituendo l'immagine dell'organizzazione interna al RTI, rivelerebbe come Inpower Group consorzio stabile S.c.p.a. abbia partecipato alla gara in proprio e non attraverso le proprie consorziate. Infine, la dichiarazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali dimostrerebbe il possesso da parte del Consorzio stabile, relativamente alla quota di lavori che si è impegnato ad eseguire, di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis*. L'appellante valorizza altresì, a sostegno della propria tesi, la documentazione a corredo dell'offerta tecnica. Quest'ultima, riportando la messa a disposizione da parte del Consorzio stabile di ben 127 unità fra automezzi e mezzi d'opera e, per contro, 70 automezzi da parte della Inpower S.r.l., disvelerebbe l'organizzazione interna dei lavori fra Consorzio e consorziata. Ad ogni modo, possedendo il Consorzio stabile *ad abundantiam* i requisiti domandati dal disciplinare di gara, lo stesso avrebbe ben potuto avocare a sé l'intera esecuzione dei lavori. In tale ultima ipotesi sarebbero applicabili gli artt. 97 e 68 comma 17 del d. lgs. 36 del 2023, che configurano, rispettivamente, il meccanismo di estromissione/sostituzione e l'istituto del recesso.

Con la seconda censura, il RTI EDS ritiene che i giudici di prime cure abbiano errato laddove, sottolineando il deficit qualificatorio in capo alla consorziata esecutrice anche con riferimento alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG3, avrebbero trascurato di considerare la volontà espressa in sede di redazione dei rispettivi DGUE dai membri del RTI di avvalersi del subappalto qualificante.

Con il terzo motivo di gravame, RTI contesta la ricostruzione compiuta dal Tar dell'istituto del soccorso istruttorio. In particolare, a fronte della statuizione del Tar,

che esclude *tranchant* l'applicazione dell'istituto *de quo* alla fattispecie oggetto d'esame, in quanto implicherebbe una indebita modifica *ex post* della volontà negoziale cristallizzata in sede di offerta, il RTI replica che lo strumento del soccorso istruttorio avrebbe operato entro i limiti delle informazioni già prodotte innanzi alla Stazione appaltante.

Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento da parte del TAR dell'eccezione di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del d.lgs. 36 del 2023.

Al fine di comprendere la presente controversia, occorre premettere alcune doverose considerazioni.

Questa Sezione sovente ha dato rilievo alla struttura del consorzio stabile, definendolo un *"soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa"* (*ex multis* Cons. Stato, V, 17 gennaio 2025, n. 367).

Pertanto, nel periodo precedente l'ingresso nel nostro ordinamento del d.lgs. 209 del 2024 questa Sezione ha riconosciuto in numerose fattispecie l'operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa, in ragione della peculiare natura del consorzio e compatibilmente con la disciplina previgente.

Ed invero, il richiamato cumulo alla rinfusa configurava un meccanismo in forza del quale i consorzi stabili, onde qualificarsi in gara, potevano sommare i propri requisiti con quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, colmando eventuali deficit qualificatori. Il tratto caratteristico della disciplina ante correttivo risiedeva nell'elemento della reciprocità: le imprese consorziate erano autorizzate, a propria volta, ad avvalersi dei requisiti propri del consorzio stabile. Detto altrimenti, il meccanismo *de quo* costituiva un avvalimento *ex lege* bidirezionale, operante sia in

fase ascendente (il consorzio mutua i requisiti dalle consorziate) sia in fase discendente (le consorziate mutuano i requisiti dal consorzio). Financo nell'ipotesi di difetto della qualificazione SOA in capo alla consorziata eletta esecutrice dei lavori, il cumulo alla rinfusa neutralizzava il rischio di una esclusione dalla gara, ove il consorzio fosse stato provvisto dei requisiti fissati dalla *lex specialis* (così Cons. Stato, V, 4 marzo 2024, n. 2118; 3 gennaio 2024, n. 71; 5 maggio 2023, n. 1761). Tanto, in considerazione dell'essenza stessa dell'istituto commercialistico del consorzio stabile, dotato di soggettività e di personalità giuridica, che opera tramite le consorziate in rapporto organico e che si avvale di una comune struttura di impresa, il quale è l'unico soggetto, dunque, con cui si interfaccia, in sostanza, la stazione appaltante nella gara di appalto e che, di risulta, ne è l'unico e il sostanziale responsabile.

Il d.lgs. n. 209 del 2024 (cosiddetto decreto correttivo) si pone in radicale controtendenza rispetto ai principi giurisprudenziali consolidatisi fino a quel momento, che si fondavano su solidi canoni di diritto commerciale, in coerenza con la natura dell'istituto del consorzio stabile.

L'intervento legislativo del 2024, modificando l'art. 67 del d.lgs. 36 del 2023, segna definitivamente il tramonto dell'operatività dell'avvalimento *ex lege* in fase discendente, conservandolo esclusivamente nella fase ascendente. Pertanto, mentre il consorzio stabile che partecipi in proprio potrà continuare a beneficiare degli effetti del cumulo alla rinfusa, viceversa, ove affidi l'esecuzione dei lavori a una consorziata, quest'ultima, ai sensi del rinnovato art. 67, comma 1, lettera c), dovrà possedere e comprovare i requisiti in proprio ovvero fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del d.lgs n. 36 del 2023.

La causa odierna, dunque, si colloca proprio nel solco di questa modifica normativa e da questa non è possibile prescindere.

Alla luce di tale *ius superveniens*, il primo motivo di appello non è fondato.

Deve premettersi che il consorzio stabile Inpower Group ha assunto, nell'ambito del RTI, una quota di lavori complessiva pari al 17,83% (*rectius*, una quota di lavori pari al 18,57% nella la categoria prevalente OS19 e una quota, pari al 16,11%, nella categoria scorporabile OG3) e ha eletto esecutrice dei lavori la consorziata Inpower S.r.l.

La designazione è confermata tanto dal D.G.U.E della consorziata, quanto dalla dichiarazione integrativa. Perciò, in presenza di tale inequivocabile dichiarazione, l'art. 67, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023 prescrive che: *"per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104"*.

La consorziata Inpower S.r.l., tuttavia, possedeva l'attestazione SOA per la categoria prevalente OS19 nella classifica IV-bis - diversa dalla Classifica VIII richiesta dall'art.12, lett. c), del disciplinare di gara - ed era del tutto sfornita dell'attestazione SOA per la categoria scorporabile OG3. Ne deriva che la consorziata, non potendo naturalmente comprovare in proprio i requisiti richiesti dalla *lex specialis*, avrebbe dovuto ricorrere all'avvalimento, come stabilito dal nuovo art. 67, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023.

Invero, il correttivo del 2024 ha fatto sì che la consorziata non possa più avvalersi automaticamente dei requisiti del consorzio, in forza dell'avvalimento *ope legis*, ma deve perentoriamente stipulare con il consorzio stabile un formale contratto di avvalimento. Tanto è confermato dal parere della commissione speciale del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2024, n. 1463, nel quale si legge che: "*il ricorso all'avvalimento ordinario ex art. 104 si prospetta come indefettibile […] solo allorché, come è ben possibile, siano designate per l'esecuzione imprese consorziate prive di requisiti"*. Peraltro, tale interpretazione ha già trovato applicazione nella giurisprudenza di primo grado che, in vicende non dissimili, ha rimarcato più volte la

necessità del ricorso all'avvalimento negoziale e l'impossibilità di sanare la mancanza della dichiarazione di avvalimento mediante soccorso istruttorio. Tuttavia, nel proprio D.G.U.E la consorziata Inpower S.r.l. dichiara, senza lasciare margine di dubbio, di non volere usufruire dell'avvalimento. Infatti, al quesito *"l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?"* Inpower S.r.l. fornisce risposta di segno negativo. Ne consegue che, alla luce del DGUE e della dichiarazione integrativa, la consorziata Inpower risulta esecutrice della intera quota di lavori senza avvalersi delle capacità di altri soggetti.

L'attribuzione in via esclusiva alla consorziata dell'esecuzione dei lavori non è smentita nemmeno dai documenti citati dall'appellante. Il mandato collettivo, occupandosi dell'organizzazione del raggruppamento temporaneo, definisce la posizione del consorzio verso gli altri membri del RTI, mentre la dichiarazione dei requisiti attesta il possesso di questi ultimi da parte del solo consorzio. Nessuno di questi documenti, tuttavia, può essere utilizzato per comprovare una esecuzione mista dell'appalto.

Risulta, altresì, priva di pregio la tesi, prospettata dalla difesa dell'appellante, secondo cui la ripartizione interna delle quote di lavoro fra il consorzio e la consorziata sarebbe comunque desumibile dalla documentazione tecnica prodotta nell'ambito dell'offerta tecnica, ove sarebbe stata dichiarata la messa a disposizione di 127 unità fra automezzi e mezzi d'opera da parte del consorzio stabile, mentre la consorziata avrebbe indicato solo 70 automezzi. Da tale ripartizione l'appellante fa discendere una quota di esecuzione dei lavori in capo al consorzio pari al 64,47%, mentre alla consorziata sarebbe assegnata una quota pari al 34,53%. Tuttavia, l'inconsistenza di tale assunto emerge sul piano fattuale prima ancora che giuridico. La ripartizione dei mezzi nulla rivela, infatti, in ordine al soggetto incaricato e responsabile dei lavori, posto che

l'esecuzione esclusiva degli stessi può fare capo alla singola consorziata, pur potendo quest'ultima avvalersi di mezzi di proprietà del Consorzio.

Non è condivisibile neppure il rilievo per cui avrebbero potuto trovare applicazione gli artt. 97 e 68, comma 17, del d.lgs. 36 del 2023.

Anzitutto, l'art. 97 delimita il proprio ambito di applicazione alle ipotesi di carenza sopravvenuta dei requisiti di qualificazione e non di difetto *ab origine*, tanto è vero che il comma 1 impiega l'espressione "*venire meno di un requisito di qualificazione*".

Ad ogni modo, condiziona sospensivamente la permanenza del raggruppamento all'osservazione degli obblighi dichiarativi fissati dai commi 1 e 2, che nella specie non sono stati rispettati.

Né avrebbe potuto applicarsi l'art. 68, comma 17, atteso che, innanzitutto, non può trascurarsi l'utilizzo da parte del legislatore del termine "recesso", che evoca una fase specifica, ossia quella della esecuzione del contratto, successiva all'aggiudicazione. Inoltre, dal tenore letterale della norma si evince che anche lo strumento del recesso è azionabile di fronte a una carenza sopravvenuta del requisito. Per di più, il comma 17 deve essere letto unitamente al comma 15, che ammette modifiche dei consorzi nei termini indicati dall'art. 97. Di talché, si torna a quegli obblighi dichiarativi che, come anticipato poc'anzi, non sono stati ottemperati.

Parimenti, non è condivisibile il secondo motivo di appello, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui non avrebbe tenuto debitamente in considerazione le dichiarazioni di subappalto espresse dagli altri membri del RTI. Nello specifico, per l'appellante, nei rispettivi D.G.U.E le mandatarie IMBI, GHECO, EXI S.R.L. e Licosanto avrebbero esplicitato la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per l'esecuzione dei lavori relativi alla categoria scorporabile OG3.

Il dato, tuttavia, non è dirimente. Tali dichiarazioni sono state fatte nei limiti delle quote di lavori che hanno assunto i rispettivi membri del RTI, senza che ciò possa avere una implicazione diretta sulla quota del consorzio Inpower. Nemmeno è

risolutiva la dichiarazione di Inpower Group consorzio stabile S.c.p.a di avvalersi del subappalto in misura pari al 100% per la categoria scorporabile OG3. Infatti, l'efficacia di tale dichiarazione è senza dubbio neutralizzata da quella, di segno opposto, rintracciabile nel DGUE della consorziata esecutrice.

Nemmeno era possibile il ricorso, nella fattispecie in questione, all'istituto del soccorso istruttorio. L'operatività dello strumento richiamato è limitata dall'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2026 alle ipotesi indicate nelle lett. a) e b) del comma 1. Il soccorso istruttorio, dunque, può essere attivato per integrare la documentazione trasmessa o per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità. Indubbiamente, costituisce uno strumento a beneficio del concorrente, il quale tuttavia esaurisce il proprio raggio di azione all'interno del perimetro tracciato dagli atti e dalle informazioni messe a disposizione della stazione appaltante. Detto altrimenti, l'istituto del soccorso istruttorio può essere utilizzato per colmare delle carenze ovvero per sciogliere ambiguità che caratterizzano la documentazione preesistente, diversamente dal caso di specie, in cui è agevole rilevare come non ci siano carenze da colmare né ambiguità da sciogliere, atteso che la consorziata esecutrice, nel proprio DGUE, ha espressamente dichiarato di non voler ricorrere all'avvalimento né al subappalto, risultando, quindi, inequivocabilmente, l'unica esecutrice dei lavori. Di fronte a tale chiarezza, la stazione appaltante non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.

In tal senso si è espressa in un caso analogo ANAC che, nella delibera del 10 dicembre 2025 n. 482, ha escluso la doverosità del soccorso istruttorio allorché risulti chiara, dalla documentazione trasmessa, la volontà del consorzio. A tal uopo, è utile richiamare un recente approdo di questa Sezione che, confermando un indirizzo ormai consolidato, ricorda che il soccorso istruttorio non è istituto che si presta a un utilizzo *ad libitum*, bensì è uno strumento che "*che consente di emendare carenze e irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente dell'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai*

requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara" (Cons. Stato, V, 5 giugno 2026, n. 4579).

Pertanto, la censura non merita accoglimento.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il principio richiamato è cristallizzato nel Codice all'art. 10, il quale fissa un argine alla discrezionalità della stazione appaltante a tutela degli operatori economici concorrenti. Il comma 2 dell'art. 10 stabilisce un divieto di introduzione di cause di esclusione nuove e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 94 e 95, attinenti a requisiti di ordine generale. Tuttavia, il comma 3 dell'art. 10 fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti di *"introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti [...]"*.Nella fattispecie oggetto d'esame, i requisiti della cui mancanza si controverte sono proprio requisiti di carattere speciale, atteso che il possesso delle attestazioni SOA era previsto dal disciplinare all'art. 12 lett. c) rubricato "requisiti di capacità tecniche e professionali e di qualificazione (art. 100, comma 1, lett. c) e comma 4, del Codice)". Altrimenti detto, nel caso *de quo* non si discorre di una nuova causa di esclusione adottata in spregio al principio di tassatività, bensì di un requisito speciale, legittimamente previsto dalla *lex specialis,* alla cui mancanza la legge ricollega l'esclusione dalla gara.

Come statuito dalla sentenza appellata in maniera del tutto condivisibile, una volta che il consorzio ha designato esclusivamente la consorziata esecutrice quale soggetto che eseguirà i lavori, i requisiti per l'esecuzione degli stessi devono essere posseduti e comprovati da quest'ultima, in proprio ovvero mediante avvalimento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023. Ne consegue che la carenza di adeguata qualificazione SOA in capo alla consorziata designata non integra una nuova causa di

esclusione, ma costituisce l'effetto legale della violazione della disciplina primaria in materia di qualificazione.

Infine, è fondato il riproposto quarto motivo del ricorso di primo grado del Rti Sirti, atteso che dalla documentazione versata in atti, oltre che dalle stesse difese della stazione appaltante, emerge inequivocabilmente come, prima di procedere all'aggiudicazione al RTI Eds, la stessa abbia completamente omesso di effettuare la verifica in ordine alla equivalenza dei CCNL. Ed invero, nel caso di specie alcun controllo è stato effettuato sebbene si tratti di verifica obbligatoria *ex lege*, prevista dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 per le ipotesi di indicazione di un differente contratto collettivo da applicare rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, come nella specie, che deve essere effettuata prima dell'aggiudicazione ed in modo indipendente dalla verifica di anomalia ex art. 110 (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 settembre 2025, n. 7281).

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata di accoglimento del ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata di accoglimento del ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolò Lotti

IL SEGRETARIO